

171.(Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode)

Art. 171.(Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode)

Art. 171.(Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode)

1. Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del Codice sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello